



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (UE) n.2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale seminale, che modifica il regolamento (UE) n.652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale;

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 sulla "disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'ar.15 della legge 28 luglio 2016, n.154" che abroga la precedente legge 15 gennaio 1991, n. 30 sulla riproduzione animale;

VISTO, in particolare, l'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 che recita: *"il Ministero approva i registri dei suini ibridi riproduttori e i relativi disciplinari, la cui attuazione è in capo agli Enti selezionatori della specie suina"*;

VISTO, inoltre, l'art. 13, comma 3 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 il quale stabilisce, tra l'altro, che i Registri suini riproduttori ibridi già approvati alla data dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo, sono considerati Programmi genetici approvati ai sensi del regolamento (UE) n.2016/1012;

VISTO il D.M. n.35178 del 13 dicembre 2018 con il quale sono stati approvati i nuovi testi del *"disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi e delle Norme tecniche del disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi"*, attualmente vigente;

VISTO il D.M. n. 0272756 del 16 giugno 2022 con il quale sono state approvate alcune modifiche alla *"PARTE SECONDA - Requisiti tecnici minimi"* delle Norme tecniche del disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi, contenute nell'Allegato 2 del D.M. n.35178 del 13 dicembre 2018;

VISTA la nota n.268 del 10 febbraio 2023 con la quale l'Associazione Nazionale Allevatori Suini (ANAS) che gestisce l'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi, ha chiesto l'approvazione di alcune modifiche ed integrazioni alla *"PARTE SECONDA - Requisiti tecnici minimi"* delle Norme tecniche del disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi, approvate con D.M. n.35178 del 13 dicembre 2018 e modificate con D.M. n. 0272756 del 16 giugno 2022, concernenti la gestione dell'emissione del certificato zootecnico dei suini riproduttori ibridi (punto 6) e l'introduzione di una norma transitoria (punto 7);

VISTO il verbale n. 59 del 2 febbraio 2023 con il quale il Comitato Tecnico Ibridi (CTI) esprime parere favorevole all'approvazione delle modifiche ed integrazione riguardanti la *"PARTE SECONDA - Requisiti tecnici minimi"* delle Norme tecniche dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi, in materia di modifica delle modalità di emissione del certificato zootecnico dei suini riproduttori ibridi (punto 6) nonché l'introduzione di un punto 7, quale norma transitoria, al fine di consentire il controllo sulla genetica delle scrofe già presenti in allevamento a seguito della modifica dei piani di controllo operata a seguito dell'approvazione dei nuovi disciplinari del Prosciutto DOP di Parma e San Daniele;

MASAF - DISR 07 - Prot. Interno N.0162412 del 17/03/2023



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

CONSIDERATO che le modifiche ed integrazioni della “*PARTE SECONDA - Requisiti tecnici minimi*” delle “*Norme tecniche del disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi*”, così come approvate dalla CTI nella riunione del 2 febbraio 2023, hanno la finalità di facilitare l’operatività degli Enti ibridatori, consentendo l’emissione dei certificati zootecnici con una tempistica inferiore ai sei mesi di età come finora previsto e assicurando la possibilità di poter emettere i certificati zootecnici per le femmine riproduttrici, prive di certificato zootecnico in quanto finora non obbligatorio, che già operano nell’ambito dei circuiti tutelati DOP dei prosciutti di Parma e di San Daniele a seguito della prossima entrata in vigore dei nuovi piani dei controlli che introducono il controllo sulla genetica delle scrofe;

CONSIDERATO che le modifiche ed integrazioni in questione sono in linea con la normativa vigente;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019 n. 179, recante “*Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.132*”, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020 n. 53;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 dicembre 2020 n. 9361300, registrato dalla Corte dei Conti in data 11 gennaio 2021, reg. n.14, recante l’individuazione degli uffici dirigenziali non generali;

VISTO il D.P.C.M. del 4 gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n. 41, recante il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

VISTO l’articolo 3 del decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022 n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” ai sensi del quale “il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” e, in particolare, il comma 3 che dispone che le denominazioni “Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” e “Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali” e “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”;

VISTA la Direttiva del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419, recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2023, registrata alla Corte dei Conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212;

VISTA la Direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023 n. 42502, con la quale, per l’attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee

MASAF - DISR 07 - Prot. Interno N.0162412 del 17/03/2023



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, registrata all'UCB il 30 gennaio 2023 al n. 1423;

VISTA la Direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale n. 54082 del 2 febbraio 2023 con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai Dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2023, registrata all'UCB il 28 febbraio 2023 al n. 124;

DECRETA

Articolo unico – La “*PARTE SECONDA - Requisiti tecnici minimi*” delle *Norme tecniche del disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi*, contenuta nell'Allegato 2 del D.M. n.35178 del 13 dicembre 2018, successivamente modificato con il D.M. n. 0272756 del 16 giugno 2022, è così modificata ed integrata:

“PARTE SECONDA

Requisiti tecnici minimi

OMISSIS

6. Emissione certificati zootecnici

Il certificato zootecnico di cui all'art. 11 del Disciplinare dell'Albo nazionale viene emesso dall'Ente ibridatore ed è valido solo se dotato dell'etichetta antifalsificazione prenumerata rilasciata da UCA su richiesta dell'Ente ibridatore medesimo.

Il certificato zootecnico può essere emesso a partire dalla data di iscrizione del suino nel Registro e prima della data di uscita per vendita. Il certificato emesso a posteriori non è valido.

7. Norma transitoria

In deroga a quanto previsto al precedente punto 6, al fine consentire il controllo della genetica delle scrofe già presenti in allevamento a seguito della modifica dei piani di controllo dovuta all'approvazione dei nuovi disciplinari del Prosciutto DOP San Daniele (GUUE C139 p. 10-28 29/03/2022) e del Prosciutto DOP di Parma (GUUE C429 p. 10-28 11/11/2022), è ammessa l'emissione del certificato zootecnico da parte degli Enti ibridatori per le femmine iscritte, purché identificate nel rispetto del punto 5 delle Norme Tecniche. L'emissione del certificato zootecnico avviene entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore dei nuovi piani di controllo.”

IL DIRETTORE GENERALE

Simona Angelini

Documento informatico sottoscritto
con firma elettronica digitale ai sensi
degli art. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005

MASAF - DISR 07 - Prot. Interno N.0162412 del 17/03/2023